



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI MONTEMARZINO

15050 Montemarzino – Via 4 Novembre 9 - tel. 0131 878124
e-mail: info@comune.montemarzino.al.it - C.F. 00460510068
pec: montemarzino@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 30.04.2025

∞ **INDICE** ∞

Articolo 1

OGGETTO E FINI DEL REGOLAMENTO

Articolo 2

LUOGHI DELLA CERIMONIA DEL MATRIMONIO E DELLA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 3

GIORNI E ORARI DELLE CERIMONIE

Articolo 4

DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLA SALA GIUNTA, SALA CONSIGLIO, LOGGIATO E DELLE ALTRE SEDI.

Articolo 5

MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE SALE E LOGGIATO

Articolo 6

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 7

CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

Articolo 8

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1 - OGGETTO E FINI DEL REGOLAMENTO

1. Questo Regolamento disciplina la celebrazione dei matrimoni civili di cui agli art. 86 – 116 del codice civile e la costituzione delle unioni civili di cui alla Legge 76 del 20/05/2016.
2. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili di cittadini residenti rientrano nei servizi istituzionali dello Stato Civile.

Articolo 2 - LUOGHI DELLA CERIMONIA DEI MATRIMONI CIVILI E DELLA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili si svolgono pubblicamente nella casa comunale e più precisamente:
 - a) in Sala Giunta;
 - b) in Sala Consiglio;
 - c) nella terrazza del Palazzo comunale;
 - d) in eventuali altre sedi comunali da individuare con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 3 - GIORNI E ORARI DELLE CERIMONIE

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili si svolgono, in via ordinaria, nel rispetto dei giorni e degli orari individuati con deliberazione di Giunta Comunale osservando le disposizioni in materia di orario di servizio dei dipendenti comunali e di apertura al pubblico degli uffici vigenti tempo per tempo.
2. La cerimonia del matrimonio civile o la costituzione dell'unione civile devono terminare entro un'ora dall'orario fissato.
3. Le cerimonie non possono essere svolte nei giorni festivi infrasettimanali, nelle festività di Pasqua, Natale e Capodanno.

Articolo 4 - DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLA SALA GIUNTA, SALA CONSIGLIO, TERRAZZA E DELLE ALTRE SEDI

1. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile nella Sala Giunta, nella Sala Consiglio e nella terrazza, sono a pagamento anche quando i nubendi e le parti dell'unione ne chiedono lo svolgimento all'interno dell'orario di apertura al pubblico o dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, nelle modalità stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
2. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile richiesta nei locali adibiti a Sala Giunta, Sala Consiglio e Terrazza del Palazzo comunale, sono soggette al pagamento anticipato della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalla residenza dei nubendi e delle parti dell'unione civile.
3. Nella determinazione delle tariffe si considerano, a titolo di rimborso, le spese gestionali connesse all'utilizzo delle Sale (personale necessario per l'espletamento del servizio, pulizia, ecc.).

4. In caso di mancata celebrazione del matrimonio civile o di costituzione dell'unione civile, il Comune rimborserà le tariffe versate nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) mancata celebrazione per fatto imputabile ai nubendi/parti dell'unione civile: nessun rimborso;
 - b) mancata celebrazione per fatto non imputabile ai nubendi/parti dell'unione civile: rimborso del 50%;
 - c) mancata celebrazione per fatto imputabile all'Amministrazione: rimborso del 100%, ma senza alcun risarcimento o indennizzo da parte dell'ente.
5. La Giunta Comunale può, nell'ambito dei suoi poteri, aggiornare con deliberazione l'importo delle tariffe.

Articolo 5 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE SALE E TERRAZZA

1. Per la celebrazione del matrimonio civile e per la costituzione dell'unione civile, nei locali adibiti a Sala Giunta e Sala Consiglio non è possibile rimuovere gli arredi e gli strumenti presenti necessari allo svolgimento delle attività istituzionali.
2. Le Sale vengono concesse ai richiedenti prive di qualsivoglia addobbo finalizzato alla celebrazione del matrimonio civile o alla costituzione dell'unione civile. Gli addobbi apposti dagli utilizzatori per la celebrazione del matrimonio civile e per la costituzione dell'unione civile dovranno essere rimossi al termine della cerimonia da parte degli interessati o da loro incaricati.
3. La terrazza del Palazzo Comunale è costituita da una grande balconata priva di qualsiasi allestimento. Pertanto il posizionamento e la rimozione del tavolo e delle sedie necessari per la celebrazione del matrimonio civile e per la costituzione dell'unione civile e gli eventuali addobbi sono a cura e spese degli utilizzatori del servizio.
4. È vietato lo spargimento di riso ovvero di altri materiali negli spazi interni del Municipio. Il mancato rispetto di questo divieto comporterà il pagamento della tariffa di pulizia stabilita dalla Giunta Comunale, salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione dell'unione civile è l'ufficio di Stato Civile.
2. La visita dei locali destinati alla celebrazione dei matrimoni civili e alle costituzioni delle unioni civili può essere effettuata solo su appuntamento da fissare, anche telefonicamente, con l'ufficio di Stato Civile.
3. L'ufficio di Stato Civile fornirà, anche telefonicamente e negli orari di apertura al pubblico, informazioni connesse alla disponibilità dei locali e alle modalità di pagamento della tariffa, qualora dovuta.
4. La richiesta relativa all'uso del locale deve essere redatta su apposito modulo e inoltrata all'ufficio di Stato Civile almeno 20 giorni lavorativi prima della data della celebrazione del matrimonio civile o della costituzione dell'unione civile, unitamente alla ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa, qualora dovuta.
5. L'ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che il servizio richiesto sia regolarmente prestato.

Articolo 7 - CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione: il Codice Civile, il Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n° 396, il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, la legge 20 maggio 2016 n° 76.
2. Resta salva la possibilità per la Giunta Comunale di disciplinare aspetti non previsti da disposizioni inderogabili né della normativa vigente né del presente Regolamento.

Articolo 8 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore come previsto dalla normativa vigente.